

Publicato il 12/06/2018

N. 03482/2018 REG.PROV.CAU.
N. 04323/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2018, proposto da:



rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur - Uffici Scolastici Regionali Competenti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, adottato in data 1/02/2018 e pubblicato in G.U. n. 14 del 16/02/2018, avente ad oggetto: "Concorso per il

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, in particolare agli artt. 3 e 4, non consente la partecipazione al concorso de quo ai docenti abilitati in quanto muniti di titolo di dottore di ricerca e di titolo di laurea idonei a ricoprire posti di insegnamento nelle classi concorsuali della Tabella A allegata al Dpr n. 19/2016, e nella parte in cui non consente a tali docenti la partecipazione anche su posti di sostegno se non muniti di titolo di specializzazione sul sostegno, e nella parte in cui eventualmente sia richiesto il conseguimento dei titoli di abilitazione o di specializzazione sul sostegno entro la data del 31/05/2017, nonché nella parte in cui subordina a pena di esclusione la presentazione della domanda di partecipazione all'utilizzo della piattaforma telematica ministeriale POLIS – Istanze online non prendendo in considerazione domande formulate con diversa modalità; del Decreto Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 995 del 15/12/2017, pubblicato in G.U. n. 33 del 9/02/2018, avente ad oggetto: “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”, nella parte in cui, agli artt. 6 e 7, già prevedeva le suddette prescrizioni escludenti in pregiudizio dei docenti in questione; nonché per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica del MIUR a disporre l'ammissione al concorso a titolo definitivo e, solo in estremo subordine, al risarcimento per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* alla luce del primo motivo di gravame, trattandosi di ricorrenti che sono in possesso di titoli di studio relativi a classi di concorso incluse nella Tabella A del d.m. n. 39 del 1998 (recante “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”), richiamata dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19 del 2016 (“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), e per le quali i ricorrenti – in ciò non smentiti dall’amministrazione

resistente – allegano non essere mai stati attivati i relativi percorsi abilitanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016);
che, pertanto, i ricorrenti devono essere ammessi in via cautelare alle imminenti prove del concorso;
che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende in parte qua l'efficacia del d.d.G. del 16 febbraio 2018, ai fini dell'ammissione dei ricorrenti, in via cautelare, alle prove del concorso.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO